

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4973

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2001

—————

Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di
iscrizione e contribuzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le critiche avanzate da più parti all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) che ha introdotto, in modo affrettato e approssimativo, l'istituto della «totalizzazione dei periodi assicurativi» appaiono in gran parte condivisibili e richiedono un urgente intervento correttivo. La norma, peraltro, è allo stato inapplicabile anche a causa della mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione.

Una equa e funzionale soluzione del problema della totalizzazione non può prescindere da una approfondita analisi del panorama previdenziale italiano, che presenta una assoluta disomogeneità nei vari regimi previdenziali o, addirittura, nell'ambito delle diverse gestioni dello stesso regime, soprattutto con riferimento al sistema di calcolo delle prestazioni.

Partendo da questa fondamentale premessa metodologica ben si comprende come la soluzione normativa, introdotta con il citato articolo 71, che prende a riferimento, per la misura dei trattamenti pensionistici dovuti a seguito di totalizzazione, in modo acritico e generalizzato, le norme vigenti per le rispettive gestioni previdenziali, si presta a critiche sotto vari punti di vista.

Innanzitutto vanno rilevate e sottolineate le conseguenze onerosissime che un simile criterio di calcolo introduce per tutte le gestioni previdenziali interessate. Tali conseguenze sono addirittura drammatiche per gli enti previdenziali privati che provvedono al pagamento di prestazioni di tipo retributivo con le sole entrate contributive degli iscritti, senza avvalersi di alcun finanziamento pubblico.

Ma anche ponendosi nell'ottica di una doverosa parità di trattamento fra i singoli lavo-

ratori, la soluzione normativa recentemente introdotta appare del tutto iniqua e con seri profili di incostituzionalità in quanto si risolve in una sorta di «ricongiunzione a titolo gratuito» che, in alcuni casi, potrebbe condurre a liquidare prestazioni addirittura superiori a quelle spettanti a seguito di ricongiunzione (onerosa) dei periodi assicurativi ovvero di permanenza nello stesso fondo per l'intero arco della vita lavorativa. Tutto ciò crea evidenti iniquità e disparità di trattamento fra gli stessi interessati, sottoposti a oneri contributivi ben diversi fra loro.

L'unico rimedio a inconvenienti di questo tipo e a possibili riflessi negativi sulle gestioni previdenziali è rappresentato dal ricorso a un sistema di calcolo delle prestazioni di tipo contributivo, come già suggerito da alcuni autorevoli studiosi della materia, da estendere a tutti i lavoratori che conseguissero il diritto a una prestazione a seguito di totalizzazione e che intendessero avvalersi della già esistente ricongiunzione (onerosa) dei periodi assicurativi.

In questo caso, ovviamente, la prestazione spettante a seguito di totalizzazione sarebbe direttamente proporzionale ai contributi versati presso ciascuna gestione (anche per quegli enti che, come gran parte delle Casse private, adottano ancora, in via ordinaria, sistemi di calcolo di tipo retributivo) e, quindi, equa sia da un punto di vista attuariale che sotto il profilo costituzionale, fatta salva, per il lavoratore, la possibilità di ottenere un trattamento più favorevole mediante una vera e propria ricongiunzione (a titolo oneroso) dei vari periodi assicurativi.

La soluzione, che è in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1999, oltre ad apparire semplice e condivisibile, è già stata adottata in passato dal legi-

slatore italiano con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, e successive modificazioni, che ha introdotto il principio del cumulo dei periodi assicurativi (cosiddetta totalizzazione) per l'INPS, limitandolo ai soli «lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335» e cioè a coloro che conseguiranno una prestazione di tipo contributivo.

In tal senso si propone di integrare l'onerosissima e iniqua previsione legislativa dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con un ulteriore comma che ne limiti gli effetti, evitando anche possibili speculazioni legate a mobilità strumentali nel mercato del lavoro tendenti a preconstituire ingiustificati vantaggi previdenziali. In analogia con le previsioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, si ritiene più equo limitare il calcolo della prestazione di tipo retributivo a chi abbia maturato un periodo di almeno 18 anni di iscrizione al medesimo ente. Al di sotto di tale limite, infatti, appare giustificato un trattamento differenziato sul piano delle modalità di calcolo della prestazione, che sia, comunque, rapportata in modo equo alla contribuzione versata.

L'ulteriore modifica proposta alla disciplina introdotta dall'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tende a rettificare il meccanismo di integrazione al minimo delle pensioni erogate a seguito di totalizzazione, rendendolo più snello e funzionale.

La disposizione prevista dal comma 2 del citato articolo 71, infatti, oltre che onerosissima, appare illogica e si presta a facili speculazioni e calcoli di convenienza in considerazione della assoluta diversità dei livelli delle prestazioni minime esistenti nelle varie gestioni previdenziali. Si ritiene equo e opportuno che alla prestazione derivante da totalizzazione venga garantita una integrazione al minimo uguale per tutti, parametrata, preferibilmente, al trattamento minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Altrettanto logico sembra che l'onere dell'integrazione sia ripartita proporzionalmente fra le singole gestioni previdenziali.

In virtù della particolare complessità della materia e delle modifiche proposte, appare, infine, inevitabile uno slittamento dei termini per l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. In tal senso dispone l'articolo 3 prevedendo un più congruo termine di sei mesi.

L'articolo 4, infine, risolve un importante problema di coordinamento normativo stabilendo il principio che coloro che si avvalgono della totalizzazione non possono ottenere il rimborso dei contributi versati in quegli ordinamenti previdenziali ove ciò sia previsto da specifiche norme di legge.

Tale disposizione, peraltro, è già stata introdotta dall'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 71, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «vigente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e con onere ripartito tra le diverse gestioni in proporzione alla quota a carico di ciascuna di esse».

Art. 2.

1. All'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. A parziale deroga di quanto disposto dal comma 2, la misura del trattamento a carico di ciascuna gestione è determinata secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in presenza di una anzianità di iscrizione alla medesima gestione inferiore a 18 anni. A tal fine, per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, l'aliquota di computo non potrà essere superiore all'aliquota di finanziamento».

Art. 3.

1. All'articolo 71, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «entro due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».

Art. 4.

1. All'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21».

